

ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DEL LAZIO
STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE, ADESIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 1 - Costituzione dell'Associazione delle Scuole Autonome del Lazio

A decorrere dal 16/05/2001 è costituita una Associazione denominata " Associazione delle Scuole Autonome del Lazio - ASAL", con durata illimitata d'ora in avanti denominata "Associazione"

Articolo 2 – Scuole che possono aderire all'Associazione

Dell'Associazione fanno parte le scuole pubbliche ubicate nella Regione Lazio, che partecipano alla costituzione dell'Associazione o vi aderiscono in un secondo momento; non c'è alcuna differenza giuridica tra le scuole che partecipano alla costituzione dell'Associazione e quelle che aderiscono in seguito.

Articolo 3 – Adesione di Reti, associazioni e consorzi tra scuola

All'Associazione possono aderire sia singole scuole che Reti (costituite ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 275/1999), Associazioni o Consorzi giuridicamente costituiti nel territorio della Regione.

Articolo 4 – Modalità di adesione

L'adesione avviene su delibera dei competenti Organi Collegiali di Istituto, nel caso di scuole singole, o dei competenti organi statutari, nel caso di Reti, Associazioni o Consorzi già costituiti.
Nell'Associazione le scuole sono rappresentate dai rispettivi Dirigenti ovvero, in loro assenza, da un loro delegato

Articolo 5 – Quota associativa

Le scuole aderenti versano all'Associazione una quota associativa ordinaria annua fissata provvisoriamente in € 50.00, da versarsi il primo anno entro 30 gg. dalla costituzione dell'Associazione e negli anni successivi entro il 31 Marzo di ogni anno. Le Reti, associazioni e consorzi pagano una quota ridotta, provvisoriamente fissata in 25,00 € per ogni scuola della Rete, associazione o consorzio.

Articolo 6 - Scioglimento

L'Associazione è sciolta se in tal senso delibera la maggioranza assoluta dell'Assemblea Plenaria. In tal caso, i fondi residui vengono redistribuiti tra tutte le scuole componenti.

CAPO II - FINALITA' E SCOPI

Articolo 7 - Finalità

L'Associazione è costituita al fine di rappresentare il sistema delle scuole pubbliche della regione Lazio e per sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali e al fine di promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'Autonomia Organizzativa e Didattica, secondo le disposizioni dell'Articolo 21 della legge 59/97 e successive disposizioni attuative

L'Associazione assicura inoltre il coordinamento tra le scuole e tra Reti, associazioni e consorzi di scuole.

Articolo 8 – Ambiti di intervento

Per raggiungere i fini generali, l'Associazione adotta le iniziative più opportune; in particolare:

- Assume la rappresentanza delle scuole aderenti nei confronti dei soggetti istituzionali competenti in materia di istruzione fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- Promuove azioni per lo sviluppo e la difesa dell'autonomia scolastica
- Promuove scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, amministrativo e didattico;
- Promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;
- Promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica
- Promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 27 GENNAIO 2011

- Stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati
- Stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori istituzionali, Miur nelle sue articolazioni centrali e periferiche, Regione ed EE.LL., ASL
- Interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative
- Promuove l'immagine delle scuole presso l'opinione pubblica
- Fornisce su mandato supporto alle scuole aderenti in tutte le sedi negoziali, giudiziali e extragiudiziali

CAPO III - ORGANI

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea plenaria
- Il Presidente e i Vicepresidenti (da 1 a 4, secondo quanto decide l'Assemblea Plenaria)
- Il Comitato di Coordinamento
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Comitato dei Garanti
- I referenti provinciali, uno per provincia

Articolo 10 – L'Assemblea Plenaria

L'Assemblea plenaria è composta dai Dirigenti o dai rappresentanti legali pro-tempore delle singole scuole aderenti; delibera in materia di:

- Gestione contabile ed ammontare del contributo ordinario annuo
- Indirizzi generali in merito alle attività dell'Associazione
- Regolamento dell'Associazione
- Costituzione dei Comitati di settore

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della maggioranza assoluta delle scuole aderenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice. Per il calcolo del numero legale i dirigenti responsabili di Reti, associazioni o consorzi sono conteggiati in ragione del numero di scuole che aderiscono al proprio organismo associativo.

L'Assemblea plenaria elegge il Presidente e i Vicepresidenti; il Tesoriere, il Collegio dei sindaci e i referenti provinciali.

L'Assemblea può eleggere il Comitato dei garanti.

L'Assemblea plenaria è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria di norma ogni anno per gli adempimenti statuari e regolamentari di competenza.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Articolo 11 – Il Presidente e i Vicepresidenti

Il Presidente e, in sua assenza o su sua delega, uno dei Vicepresidenti, è il responsabile legale dell'Associazione; gestisce e coordina le attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea Plenaria, tiene i rapporti con gli Enti esterni, pubblici e privati, è titolare della stipula di accordi e convenzioni; presiede il Comitato di Coordinamento. Il Presidente svolge le funzioni di amministratore dell'Associazione. Resta in carica per tre anni e decade in caso venga meno la sua qualifica di Dirigente Scolastico nella Regione Lazio; il mandato può essere revocato dall'Assemblea Plenaria a maggioranza assoluta.

I Vicepresidenti svolgono le funzioni del Presidente su specifiche materie; nella loro funzione possono avvalersi della collaborazione dei comitati di settore.

Articolo 12 – Il Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai referenti provinciali, dai Coordinatori dei Comitati di Settore, dai rappresentanti delle Reti associazioni e consorzi che aderiscono all'Asal e da altri membri indicati dal Presidente. Promuove la gestione unitaria dell'Associazione nel raggiungimento dei fini statuari. È presieduto dal Presidente e viene da lui convocato secondo le necessità e, in ogni caso, almeno tre volte l'anno.

Articolo 13 – Il Comitato dei garanti

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL 27 GENNAIO 2011

Il Comitato dei garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti; giudica sulla congruenza delle diverse iniziative con lo Statuto dell'Associazione.

Articolo 14 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti; rimane in carica per tre anni ed elegge al suo interno un Presidente. Certifica le regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'associazione; si riunisce quando lo ritiene opportuno.

Articolo 15 – I Comitati di Settore

Il Comitato di coordinamento può individuare specifici comitati di settore.

Articolo 16 – Le Reti, le associazioni e i consorzi aderenti all'Associazione

Le Reti, associazioni e consorzi che aderiscono all'Asal costituiscono l'articolazione dell'Asal sul Territorio, salvo diversa determinazione dei loro organi di governo.

CAPO IV - GESTIONE ORGANIZZATIVA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 17 – Sede legale dell'Associazione

L'Associazione ha sede legale ed operativa presso l'istituzione scolastica nella quale presta servizio il Presidente.

Articolo 18 – Gestione economica ed amministrativa

L'Associazione ha una propria gestione amministrativa, curata dal Presidente e dal Tesoriere, sul modello delle vigenti norme amministrative e contabili delle Istituzioni Scolastiche. Il rendiconto economico è approvato dall'Assemblea plenaria. Ulteriori istruzioni amministrative e contabili verranno stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 19 - Collaborazioni

L'Associazione può avvalersi delle prestazioni lavorative del personale delle scuole aderenti

Articolo 20 – Rimborsi e compensi

L'espletamento di incarichi istituzionali nell'ambito dell'Associazione è a titolo gratuito; è ammesso solo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 23 – Coordinamento nazionale

L'Associazione si fa promotrice della costituzione di un organo di rappresentanza nazionale per il coordinamento con le altre associazioni regionali italiane.

Articolo 24 – Modifiche al presente statuto

Lo Statuto può essere modificato su delibera della maggioranza assoluta dei soci.